

# COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

## STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11/6/1991, integrato con delibera consiliare n. 36 del 15/4/1992, controllato dal CORECO Sezione di Ferrara nella seduta dell'11/5/1992, prot. 12487, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 112 del 22/10/1992, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/3/1994, controllato dal CORECO - Sezione di Bologna - nella seduta del 18/7/1994, prot. 12443, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 20/7/2000, controllata dal CORECO nella seduta del 2/8/2000 prot. 8768 – pubblicato sul BUR n. 126 del 25/8/2000 modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 15/10/2001 e delibera Consiglio Comunale n. 51 del 9/11/2001, pubblicate sul BUR n. 179 del 7/12/2001 modificato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 21/9/2005, pubblicata sul BUR n. 139 del 12/10/2005 modificato con delibera Consiglio Comunale n. 31 del 7/6/2007, pubblicata sul BUR n. 94 del 4/7/2007.

### NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

#### Capo I

#### Principi fondamentali

##### Art. 1

##### ( Il Comune)

- 1 - Il Comune, fondato il 24/12/1908, è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 - Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.
- 3 - Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 4 - Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione e secondo il principio di sussidiarietà ed adeguatezza, le funzioni da esse attribuite o delegate, per perseguire le finalità sancite dalla Costituzione, nel rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni locali nell'ambito di una visione unitaria del tessuto socio-economico del territorio.

5 - Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

6 - Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dettagliate dal regolamento degli organi per l'esercizio delle funzioni, promuove raccordi con lo Stato, le Regioni, la Provincia e i Comuni.

7 - Il territorio del Comune di Jolanda di Savoia comprende le seguenti frazioni:

- GHERARDI;
- CONTANE.

8 - La delimitazione territoriale delle frazioni è riportata nelle cartografie annesse al presente statuto (alleg. A).

## Art. 2

(Il territorio, la sede)

1 - Il territorio del Comune è costituito dai terreni evidenziati con bordatura di colore rosso nello stralcio della cartografia IGM (Istituto Geografico Militare) e confinanti a nord con il Comune di Copparo ed il Comune di Berra, a sud con il Comune di Migliarino ed il Comune di Tresigallo, a est con il Comune di Codigoro, ad ovest con il Comune di Formignana, il Comune di Tresigallo ed il Comune di Copparo (allegato B).

2 - La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3 - La sede del Comune è situata presso il palazzo di Piazza Unità d'Italia, n. 5.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale; presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

## - Art. 3 -

(Lo stemma e il gonfalone)

1 - Lo stemma è così configurato: fascia azzurra diagonale con soprastante un fascio di spighe in campo rosso e sottostante il panorama di bonifica intercalato da un canale facente capo a due idrovori con il sole nascente e sparsi alcuni fiori di loto. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale.

2 - I colori dei vessilli ufficiali del Comune sono: giallo oro, rosso e azzurro.

3 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4 - La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

- Art. 4 -  
(Albo Pretorio)

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio presso la Sede comunale per la pubblicazione di tutti i propri atti ai sensi e per gli effetti di legge. Altri albi possono essere collocati, previa delibera di Giunta, in altre parti del territorio, ai soli fini di una maggiore informazione ai cittadini.

2 - E' istituito un sito telematico per favorire una maggiore informazione dell'attività del Comune.

- Art. 5 -  
(I beni comunali)

1 - I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2 - I beni patrimoniali sono disponibili o indisponibili.

3 - I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione da parte del Comune ai fini istituzionali sono soggetti a gestione economica finalizzata al massimo della redditività.

4 - La destinazione dei beni immobili è decisa con apposita delibera consiliare.

5 - Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

- Art. 6 -  
(I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione)

1 - Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2 - Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3 - Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4 - Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, professionali e di categoria su base Nazionale e territoriale.

5 - Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, adeguando a questo scopo i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione.

6 - Promuove la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituti da esso dipendenti.

7 - Riconosce all'informazione valore essenziale per la massima trasparenza alla azione politica e amministrativa dl Comune.

- Art.7 -  
(Consiglio Comunale dei ragazzi)

1 - Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3 - Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

## Capo II

### Funzioni, compiti e programmazione

#### - Art. 8 -

#### (Le funzioni del Comune)

1 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2 - Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato.

3 - In particolare ed in via esemplificativa e non tassativa il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;

l) le altre funzioni e compiti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. D.Lgs.267 del 18/08/2000 e dalle altre leggi dello Stato e della Regione.

4 - Nel rispetto della legge e del presente Statuto, con apposito regolamento per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni, sono dettagliate le attribuzioni di poteri, con l'osservanza dei principi fondamentali della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento.

#### - Art. 9 -

#### (Il finanziamento del Comune)

1 - Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti nonché le entrate patrimoniali, i trasferimenti e le risorse per investimenti, con particolare riferimento al comma quattro dell'art. 149 del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL.

- Art. 10 -

(I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3 - Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse siano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4 - Competono al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte presso il Comune in modo organizzato tramite personale specializzato.

- Art. 11 -

(La programmazione e il controllo di gestione)

1 - Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2 - Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3 - Il Comune opera mediante la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

4 - Il regolamento di contabilità si ispira ai principi ed ai criteri della programmazione economico finanziaria, dettagliandone le procedure ed i regolamenti.

5 - Sono altresì previste forme di controllo interno di gestione, per la valutazione dell'efficienza dei fattori produttivi e dell'efficacia dei risultati in qualità e quantità di servizi, mediante la rilevazione trimestrale dei dati quantitativi di bilancio a cura dell'ufficio di ragioneria, che mette a disposizione degli organi di governo dell'Ente e del Revisore dei conti l'insieme delle rilevazioni effettuate e le relazioni di accompagnamento applicative dei fatti contabili.

### Capo III

#### Forme di partecipazione popolare

- Art. 12 -

(La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1 - Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione, ed esalta la funzione del volontariato, consentendo l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi, purché questo sia organizzato e riconosciuto dal Comune per la cura degli interessi economici, sociali,

sportivi e simili che si svolgono nell'ambito della comunità locale, a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini.

2 - Il Comune garantisce la partecipazione del cittadino alla prestazione del pubblico servizio sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'erogazione dei servizi pubblici del 27/1/1994.

- Art. 13 -

(La valorizzazione delle associazioni)

1 - La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio - economico, politico e culturale della comunità.

2 - Le libere associazioni ed il volontariato - per fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241, che disciplina anche l'utilizzazione delle strutture comunali

3 - La Giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre, secondo principi di equità e trasparenza.

- Art. 14 -

(La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1 - Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2 - La gestione di tale istituzione è affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3 - La gestione altresì avviene con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Comune, e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4 - In caso di costituzione di apposita "istituzione per servizi sociali", la nomina e la revoca degli Amministratori spettano al Sindaco secondo le modalità stabilite sulla base della lettera "m" del primo comma dell'articolo 44 del presente Statuto. (comma 8 dell'art. 50 del T.U.EE.LL.)

5 - Lo Statuto e i Regolamenti del Comune determinano l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione, nonché la sua organizzazione.

- Art. 15 -

(Gli organismi di partecipazione)

1 - Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2 - Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati

dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ulteriori organismi possono essere costituiti per materie relative allo sport, cultura, tempo libero e quant'altro elevi la personalità umana.

3 - Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre e che questi vorranno sottoporre all'Amministrazione Comunale, previa convocazione degli organi di governo dell'ente competenti per materia e previa valutazione della documentazione messa a disposizione dall'amministrazione. Tale consultazione si svolge con le modalità ed i termini di cui all'art. 18, 3 comma dello Statuto.

4 - I pareri obbligatori e non vincolanti degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento comunale.

- Art. 16 -

(Le situazioni giuridiche soggettive)

1 - Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III (artt. 7 - 11) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 - L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3 - Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4 - Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5 - I cittadini, che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi, possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

6 - In particolare modo in materia tributaria il Comune adotta comportamenti in conformità allo Statuto del contribuente, ai sensi della legge n. 212 del 27/07/2000.

- Art. 17 -

(L'iniziativa e le proposte popolari e le forme di consultazione)

1 - Tutti i cittadini residenti aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli sia associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2 - Il Comune garantisce il loro tempestivo esame nel termine di 30 giorni.

3 - Il Sindaco, La Giunta, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, i Capigruppo, allorché debbano adottare decisioni di rilevante interesse della comunità, procedono, secondo le necessità alla consultazione di cittadini singoli o associati e di rappresentanti di organizzazioni locali, entro 30 giorni dall'adottanda decisione. Dei pareri, non vincolanti, espressi in forma verbale o scritta, gli organi dell'Amministrazione tengono conto, secondo la loro valutazione discrezionale.

4 – Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge n.203 del 08/03/1994 e al decreto legislativo n. 286 del 25/07/98, estende le disposizioni del presente articolo ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Art. 18 -

(Le istanze, le proposte e le petizioni)

1 - Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, sia singole sia associative, salvo la firma.

2 - Le istanze, le proposte e le petizioni sia singole sia associate debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3 - Le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge, a pena di inammissibilità. Il Comune faciliterà il procedimento di autenticazione delle firme.

4 - Le istanze, proposte e petizioni presentate all'Ufficio di Segreteria sono esaminate dalla Giunta e ad esse è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Analogamente si procede per i reclami ed i suggerimenti di cui all'art. 23 comma 3 dello Statuto.

5 - La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione, alla luce dell'ordinamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

6 - I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale.

7 - Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, sono conservati originale e copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

- Art. 19 -

(Il Referendum consultivo)

1 - E' previsto Referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2 - Sono escluse dal Referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali nonché quelle dei tributi locali, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3 - Il Referendum locale non può' svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e nei sei mesi precedenti lo scioglimento del Consiglio.

4 - Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati.

5 - All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie risorse.

6 – Il Consiglio Comunale, sulla base delle norme dello statuto, fissa in apposito regolamento le modalità organizzative della consultazione.

- Art. 19/bis -

1. E' istituita la figura del Difensore Civico, disciplinato da apposito regolamento, al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
3. Il Comune ha facoltà di avvalersi del Difensore Civico anche in forma associata con altri Enti Territoriali adottando apposita convenzione.

- Art. 20 -  
(La Pro - Loco)

1 - Il Comune riconosce la Pro - Loco e ne approva lo Statuto secondo le disposizioni della Legge Regionale.

2 - Il Comune designa con atto del Consiglio Comunale i membri del Comitato di gestione della Pro - Loco di propria rappresentanza.

- Art. 21 -  
(La Conferenza dei Servizi)

1 - L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei Servizi locali, d'intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le Organizzazioni Sindacali territoriali riconosciute.

2 - La Conferenza dei Servizi, avviata a cura del Sindaco, che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3 - Le associazioni dell'utenza e le Organizzazioni Sindacali partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4 - Le risultanze della Conferenza sono valutate dalla Giunta per le eventuali decisioni di merito.

- Art. 22 -  
(La Conferenza dei Servizi per i pareri)

1 - Il Comune indice la Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

2 - Tale Conferenza può essere indetta dal Sindaco se trattasi dell'acquisizione di intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.

Forme di accesso dei cittadini all'informazione ed ai procedimenti amministrativi. Rapporti Amministrazione –Cittadini –Utenti.

- Art. 23 -

(Il diritto d'informazione e di accesso ed i rapporti Amministrazione – Cittadini - Utenti)

1 - Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni del Capo V (artt. 22-28) della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita in dettaglio, ai fini applicativi, dall'apposito regolamento.

2 - Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3 - L'Amministrazione attribuirà, altresì, ad apposito ufficio la competenza in materia di pubbliche relazioni, ai fini di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli Utenti per il miglioramento dei servizi, applicando le procedure ed i termini di cui all'art. 18, 4<sup>a</sup> comma dello Statuto.

4 - Il Comune garantisce ai cittadini, mediante il Regolamento, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5 - Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dalla legge 15 maggio 1997 n. 127.

6 - L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7 - Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle Organizzazioni del volontariato ed alle Associazioni in genere.

8 - L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

- Art. 24 -

(Il diritto d'informazione per le Organizzazioni Sindacali)

1 - Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e succ. mod. ed int. - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico -istituzionale espresse dal Consiglio Comunale.

2 - Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione decentrata in base agli accordi collettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

3 - I diritti di informazione alle Organizzazioni Sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione, come disciplinato in dettaglio dall'apposito regolamento in base agli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Le attribuzioni degli Organi

### Sez. I - Gli Organi del Comune

#### - Art. 25 -

##### (Gli Organi Istituzionali del Comune)

- 1 - Sono Organi Istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
- 2 - Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 3 - La Giunta è organo esecutivo e di governo dell'Amministrazione Comunale.
- 4 - Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria locale.
- 5 - Al Sindaco, nonché agli Assessori Comunali e Consiglieri Comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei rispettivi Comuni.

#### - Art. 26 -

##### (Il Consiglio Comunale)

- 1 - Il Consiglio esercita la potestà e la competenza prevista dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2 - L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
- 3 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 4 - Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 5 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli eventuali ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

#### - Art. 27 -

##### (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

- 1 - Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del D. Lgs. 267/2000. In attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto può sospendere, per un periodo non

superiore a 90 giorni, il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune.

2 - Può inoltre avere decadenza e rinnovazione integrale ai sensi dell'art. 8 - 4<sup>a</sup> comma, lett. a) e b) DPR 570 del 16/5/1960:

- a) quando il Consiglio Comunale, per dimissioni contestuali abbia perduto la metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
- b) quando si ha riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti il Consiglio.

- Art. 28 -

(La rimozione e sospensione degli Amministratori)

1 - Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza o nell'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge.

2 - In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3 - Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 58 e 59 del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL.

- Art. 29 -

(La responsabilità degli Amministratori e del Personale)

1 - Per gli Amministratori, per il Personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2 - Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte di Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3 - L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Sez. II - Il Consiglio Comunale

- Art. 30 -

(I Consiglieri Comunali)

1 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

2 - Essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

3 - Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

4 - I Capi Gruppo consiliari per le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL sono domiciliati presso la sede comunale.

5 - I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6 - I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze nelle forme definite dal regolamento.

7 - Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8 - L'accesso a tutti gli atti dell'Amministrazione spetta ai singoli Consiglieri. Il regolamento degli organi definisce i criteri, le modalità ed i termini per la fruizione del diritto d'accesso stesso.

9 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10 - Le dimissioni alla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. sull'ordinamento degli EE. LL.

11 - I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a n. 3 sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti con apposita delibera e secondo le procedure del Regolamento del Consiglio Comunale.

12 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura in caso di assoluzione, la copertura di spese processuali ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

- Art. 31 -

(La riunione dei Capi Gruppo)

1 - I Capi Gruppo possono essere riuniti dal Presidente del Consiglio per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

- Art. 32 -

(Le competenze del Consiglio)

1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge. Assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.

2 - Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzava e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che sono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente statuto.

3 - Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

4 - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

5 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Deve, inoltre, essere corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

6 - Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

7 - Il Consiglio Comunale, inoltre, può adottare risoluzioni ed ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpreta, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

8 - Il Consiglio è competente ad adottare regolamenti per disciplinare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di Regolamenti Comunali, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a sanzioni già stabilite per legge.

- Art. 33 -

(Linee programmatiche di mandato)

1 - Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, con le modalità previste per la presentazione del bilancio di previsione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2 - Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3 - Contestualmente al rendiconto e con le stesse modalità di presentazione, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

4 - E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5 - Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

- Art. 34 -

(Le sessioni del Consiglio)

1 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

2 - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie e, ove la situazione lo richieda, il Consiglio può essere riunito d'urgenza.

3 - Le sessioni ordinarie riguardano la discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e delle linee programmatiche di mandato.

4 - Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5 - La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

6 - La convocazione è effettuata dal Sindaco con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi, da notificare ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza in caso di sessione ordinaria e almeno tre giorni prima nel caso di sessione straordinaria. In caso di riunioni d'urgenza gli avvisi devono essere notificati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

7 - L'adunanza è presieduta dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vice - sindaco; nel caso che anche il vice - sindaco sia assente o impedito dall'Assessore più anziano per età, purché non esterno .

8 - Per la validità della riunione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno nove consiglieri; per quelle di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri comunali.

9 - Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge o il regolamento non richieda lo scrutinio segreto: in tale ipotesi lo scrutinio sarà effettuato da tre scrutatori nominati dal Presidente.

10 - Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi fra essi gli astenuti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano maggioranze qualificate.

11 - Qualora si tratti di nomine di competenza del Consiglio, sono nominati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; quando debbono essere presenti rappresentanti della minoranza, il regolamento può prescrivere forme diverse di voto limitato.

12 - I termini di deposito degli atti relativi agli affari in discussione, l'ordine di discussione delle proposte e tutte le altre norme necessarie per il funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

13 - I verbali delle riunioni del Consiglio e le relative deliberazioni, sono redatti a cura del Segretario Comunale che li sottoscrive insieme con chi ha presieduto l'adunanza.

- Art. 35 -  
(Le Commissioni del Consiglio)

1 - Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, composte solo da Consiglieri Comunali non assessori; per criterio proporzionale si intende esattamente la distribuzione della rappresentanza tra maggioranza e minoranza del Consiglio Comunale.

2 - Le Commissioni hanno il compito di esperire indagini conoscitive ed, in generale, di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

3 - Il Consiglio Comunale, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri e con votazione favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, istituisce una o più commissioni consiliari, per singoli argomenti definendone le competenze, l'oggetto e la durata dei lavori. Al termine dei lavori la commissione riferisce al Consiglio, con apposita relazione, l'attività svolta.

4 - Eccezionalmente possono essere istituite commissioni di inchiesta incaricate di indagare su specifici problemi, inerenti particolari risvolti penalistici e di responsabilità amministrativa e contabile. I titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo quanto disposto dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5 - Le Commissioni sono presiedute da un Presidente eletto dal seno della stessa. Esso può essere revocato con le stesse procedure dell'elezione.

6 - Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7 - Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia.

8 - Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

9 - Le Commissioni Consiliari possono concordare l'audizione del Sindaco e degli Assessori, e disporre quella del Segretario, del Direttore Generale, dei dirigenti e dei funzionari del Comune, delle Istituzioni o delle Aziende speciali, nonché di esperti per materia e già convenzionati con il Comune ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL., e dell'apposito regolamento, o di rappresentanti di associazioni, Enti od Organizzazioni di volontariato.

Sez. III - La Giunta

- Art. 36 -

(La composizione della Giunta)

- 1 - La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 Assessori nominati dal Sindaco.
- 2 - Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
- 3 - Gli Assessori previsti dalla legge possono essere scelti tutti all'esterno del Consiglio Comunale.
- 4 - Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

- Art. 37 -

(L'elezione del Sindaco e nomina della Giunta)

- 1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nel numero che per propria valutazione ritiene adeguato e comunque non superiore a quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto; tra essi nomina il Vice Sindaco.  
Delle predette nomine, il Sindaco da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione
- 3 - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci (10) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci (10) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 4 - Qualora le funzioni vicarie del Vice Sindaco non possano essere espletate per assenze o impedimenti che risultino coincidenti con l'assenza del Sindaco, le attribuzioni del Vice Sindaco sono conferite dal Sindaco ad altro Assessore, purché non esterno.
- 5 - Nel caso che non possano essere attribuite le competenze del comma precedente le funzioni di Vice Sindaco sono conferite all'Assessore più anziano per età purché non esterno.

- Art. 38 -

(Durata in carica della Giunta)

- 1 - Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
- 2 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 3 - L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- 4 - La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

5 - La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

6 - Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

7 - Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

8 - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

9 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

- Art. 39 -  
(Mozione di sfiducia)

1 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 - Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art.141 del Testo Unico degli EE.LL.

- Art. 40 -  
(Cessazione di singoli componenti della Giunta)

1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) dimissioni;
- b) revoca;
- c) decadenza;
- d) o per qualsiasi altra causa.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci dal momento della presentazione.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nei termini previsti nel Regolamento di cui all'art.38 del Testo Unico degli EE.LL.

4 - la decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge e dalla mancata partecipazione a tre sedute consecutive dalla Giunta senza giustificato motivo.

5 - la rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'art.142 comma 1 del Testo Unico degli EE.LL..

6 - Il Sindaco può procedere alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica.

Dell'eventuale nomina darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

- Art. 41 -  
(Le competenze della Giunta)

1 - Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di governo e di quelli di amministrazione a contenuto generale che per la loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non sono assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

2 - La Giunta assolve le proprie funzioni attraverso provvedimenti deliberativi, con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane e finanziarie idonee e i criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

3 - La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di governo:

- a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio entro i 120 giorni dalla sua elezione;
- b) assume tutti i provvedimenti attuativi degli indirizzi consiliari e tutti quelli che non siano attribuiti al Sindaco ed agli organi burocratici, dallo statuto e dai regolamenti;
- c) elabora e propone regolamenti e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) a mezzo dei prescritti provvedimenti deliberativi affida l'attività di gestione finanziaria agli organi burocratici, ai sensi del D.leg.vo 3/2/93,n.29 e successive modificazioni. I provvedimenti indicano il responsabile, l'ammontare complessivo della spesa, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di massima da osservare;
- e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili, definisce le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni e i contratti con soggetti pubblici e privati;
- f) elabora e propone al Consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe;
- g) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, atti di copertura dei posti della pianta organica;
- h) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata e gli atti di programmazione per la gestione del personale;
- j) delibera le variazioni al bilancio ai sensi dell'art.42 comma 4 del T.U. EE.LL., successivamente ratificate dal Consiglio Comunale;
- k) adotta i provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi per redazione di progetti di attività e per opere pubbliche, fatti salvi gli atti conseguenti di gestione dei responsabili degli uffici;
- l) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni;
- m) nomina le commissioni per i concorsi e le selezioni;
- n) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- o) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per l'elezione, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- q) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo dell'Ente;

- r) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente.

- Art. 42 -

(Funzionamento della Giunta)

1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal comma successivo.

2 - Agli Assessori, assegnati ad un'area di intervento dell'Amministrazione comunale compete il controllo e l'indirizzo dell'area stessa, ferme restando le attribuzioni gestionali al Segretario e ai funzionari. L'attività degli Assessori si uniforma agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

3 - Il Sindaco convoca la Giunta e la presiede, stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dalla Giunta, ne dirige, controlla e coordina l'attività e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.

4 - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente nella giornata antecedente la seduta e la Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5 - La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiori alla metà di quelli in carica compreso il Sindaco.

6 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

7 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

8 - Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della rimozione sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Sez. IV - Il Sindaco

- Art. 43 -

(Le competenze del Sindaco)

1 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e la data di adunanza, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; il Sindaco è l'organo responsabile del Comune.

Come rappresentante legale del Comune può compiere gli atti negoziali in favore dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

2 - Il Sindaco esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3 - Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4 - Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, secondo la seguente formula: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE GENERALE DEI CITTADINI.

5 - Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

- Art. 44 -

(Le attribuzioni del Sindaco quale responsabile del governo dell'Ente)

1 - Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativo dell'Ente:

- a) la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale;
- c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- d) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;
- e) il potere di richiedere il riesame di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli funzionari responsabili, allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;
- f) il potere di impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;
- g) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente, ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
- h) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Comunale, ai responsabili degli uffici dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza fermo restando il suo potere di avocazione motivata in tutti i casi in cui ritenga di dover provvedere direttamente;
- i) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
- j) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici e secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- k) il potere di attribuire le responsabilità di aree funzionali, settori, servizi ;
- l) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- m) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- n) il potere di concludere accordi con i soggetti interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990;
- o) la convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- p) l'adozione, con potestà di delega, delle ordinanze ordinarie;
- q) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della Giunta, del Segretario e dei funzionari direttivi;
- r) nominare il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- s) conferire e revocare al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e sentita la Giunta, le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.

- Art. 45 -  
( Attribuzioni di vigilanza)

1 - Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende, le Istituzioni e le Società per Azioni, cui il Comune partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

2 - Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

3 - Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende, Istituzioni e Società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- Art. 46 -  
(Attribuzioni per i servizi statali)

1 - Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle leggi vigenti, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- a) provvedere ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- b) sovrintendere ,emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, in particolare per la tutela igienico - sanitaria e ambientale;
- d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori e ai funzionari.

- Art. 47 -  
(Associazione Intercomunale)

1 - Il Consiglio Comunale promuove l'istituzione della Associazione intercomunale, finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione dei servizi. All'Associazione intercomunale si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per gli altri Enti Locali;

2 - L'Associazione è costituita con delibera consiliare adottata a maggioranza assoluta, con la quale vengono approvati l'atto costitutivo ed il regolamento dell'associazione.

## Capo VI

### Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

#### - Art 48 - (Il Revisore dei conti)

1 - Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un Revisore dei conti scelto:

- a) o tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiale dei conti;
- b) o tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
- c) o tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

2 - Il Revisore dura in carica 3 anni, non e' revocabile, salvo inadempienza, ed e' rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale qualora invitato dal Sindaco.

3 - Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, nel modo seguente:

- relazionando trimestralmente al Consiglio Comunale sull'andamento dei conti a seguito dei dati quantitativi rilevati dagli uffici ai fini del controllo di gestione, indicando soluzioni tecniche idonee alla risoluzione dei problemi di squilibrio di bilancio che si dovessero verificare;

- avvisando il Consiglio Comunale, anche al di fuori della relazione trimestrale, di eventuali evenienze contabili di cui abbia conoscenza nel corso della propria funzione di controllo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) predispone apposita relazione che accompagna il bilancio di previsione;

e) esprime proprio parere sulle variazioni di bilancio.

4 - Nella stessa relazione il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5 - Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Capigruppo.

6 - Al revisore dei conti spetta il compenso previsto dal regolamento.

#### - Art. 49 - (Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica)

1 - L'Ente si dota di una contabilità per centri di responsabilità e di costo sulla base dei criteri e delle procedure indicate dal Regolamento di contabilità.

2 - Tale contabilità, coordinata alla contabilità finanziaria, conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3 - Il regolamento per la contabilità coordinata dovrà prevedere i criteri del budget - control e del budget -program, secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.

4 - I responsabili di settore, servizio o unità organizzative comunque denominate, oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza, gestito in forma autonoma, quale centro di costo o spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ente e secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Essi relazionano trimestralmente alla Giunta della loro attività, evidenziando le situazioni di bilancio e proponendo rimedi in caso di ipotesi di squilibrio di bilancio.

## Capo VII

(Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici)

Sez. I - L'organizzazione degli uffici e del personale.

- Art. 50 -

(L'organizzazione degli uffici e del personale)

1 - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.

2 - L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.

3 - La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili non solo per servizi ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.

4 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

- Art. 51 -

(Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa)

1 - L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2 - I rapporti tra gli organi di governo e i funzionari direttivi del Comune sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano ai secondi i poteri di gestione tecnica - amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3 - Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro i funzionari apicali incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.

- Art. 52 -  
( Il Segretario Comunale )

1 - Il Segretario Comunale è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e, attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi, assicura la conformità dell'azione amministrativa e delle fonti dell'ordinamento comunale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2 - Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di Direttore Generale, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell'art.97 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttivi e ne coordina l'attività;
- b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
- c) autorizza i congedi e le missioni dei dipendenti apicali, presiede le commissioni di concorso degli apicali;
- d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti del personale apicale.

- Art. 52bis -  
(Il Vice Segretario Comunale)

1. E' istituita la figura del Vice-Segretario, nominato dal Sindaco tra i dipendenti dell'Ente in possesso di laurea idonea all'accesso in carriera dei Segretari Comunali per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni o sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento, assumendone le funzioni previo provvedimento sindacale.

2. L'impedimento di fatto o di diritto del Segretario Comunale deve risultare dagli atti d'ufficio.

- Art. 53 -  
(Il Direttore Generale)

1 - Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2 - Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

3 - Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4 - Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5 - La nomina del Direttore Generale è revocata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La revoca può intervenire in ogni momento del mandato.

- Art. 54 -

(Responsabili degli uffici e dei Servizi)

1 - I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi del presente Statuto e del Regolamento, esercitano con poteri di direzione e responsabilità del proprio apparato, attribuzione di gestione amministrativa.

2 - I responsabili si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente, e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3 - Gli incarichi direttivi vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto del Sindaco, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, con provvedimento motivato, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

4 - Oltre ai compiti di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL., in particolare, i responsabili degli uffici:

a) - sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati e sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi ricevuti;

b) - predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti, provvedimenti e relazioni; forniscono al Direttore Generale gli elementi per la predisposizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione;

c) - adottano gli atti di carattere organizzativo - gestionale del personale e delle risorse finanziarie strumentali, assegnate da parte degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Amministrazione;

d) - esercitano i poteri di spesa nei limiti delle risorse assegnate e di acquisizione delle entrate, ordinano beni e servizi in osservanza delle procedure prescritte dalle norme vigenti e dei limiti degli stanziamenti loro assegnati sulla base di analitici preventivi;

e) - vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente, anche con potere sostitutivo, in caso di inerzia degli stessi, e verificano l'efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

- f) - stipulano i contratti relativi alle strutture di competenza ed assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei principi, criteri e modalità fissati dal presente Statuto e dalla vigente disciplina in materia;
- g) - adottano e sottoscrivono tutti gli atti ed i provvedimenti di carattere gestionale, anche a rilevanza esterna e di natura autorizzatoria;
- h) - liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati dai contratti collettivi;
- i) - adottano atti di mobilità interna alla struttura, autorizzano congedi, permessi, missioni, dispongono le prestazioni straordinarie, nel rispetto della disciplina contrattuale in materia; inviano richiami all'osservanza dei doveri, contestano addebiti disciplinari, adottano censure e deferiscono i dipendenti, previa istruttoria, alla commissione di disciplina, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- l) - definiscono i conflitti di competenza fra uffici del proprio settore;
- m) - liquidano spese regolarmente ordinate;
- n) - curano e provvedono, in conformità alle direttive del Segretario Comunale, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi elettivi;
- o) - curano e provvedono, all'attuazione e all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti;
- p) - autorizzano lo sgravio di rimborsi di quote indebite d'imposta, tasse canoni e contributi;
- q) - partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;
- r) - formulano e sottoscrivono pareri ed attestazioni in merito alla correttezza tecnico - contabile ed amministrativa;
- s) - emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
- t) - formulano pareri per determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dall'apparato;
- u) - rilasciano, nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai Consiglieri comunali, con l'osservanza della normativa speciale in materia;
- v) - dettano le disposizioni per l'organizzazione degli uffici, la definizione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale del lavoro, per la struttura organizzativa cui sono preposti; tutto questo in base ai principi generali di coordinamento emanati dal Direttore Generale o dal Segretario Comunale sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, dandone contestuale informazione alle OO.SS.;
- w) - possono delegare alcune funzioni loro attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati in base ai principi generali in materia di delegazione amministrativa;
- z) - Individuano, in base alla legge 7.8.90,n.241,i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli adempimenti.

- Art. 55 -

(Responsabili esterni e collaboratori con contratto a termine)

1 - La copertura di posti di responsabili di servizio o degli uffici, di una figura ad alta specializzazione o funzionario di area direttiva, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2 - Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel caso in cui nell'organico dell'Ente o non esista un'unità operativa con competenza nella materia o

l'unità operativa ,pur esistente, non sia in grado, per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel provvedimento, di fornire la collaborazione.

## Sez. II - I servizi pubblici locali.

### - Art. 56 - (I servizi pubblici locali)

1 - Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994.

2 - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3 - Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune insieme agli altri Enti Locali può stipulare apposita convenzione di cui all'art.30 del Testo Unico degli EE.LL.

4 - Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a Terzi, a mezzo di Azienda speciale, a mezzo di Istituzione, a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di consorzi intercomunali.

5 - Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

### - Art. 57 - (L'istituzione dei servizi sociali)

1 - Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può provvedere la costituzione di una apposita istituzione, o Consorzio anche su base inter - Ente e previa approvazione di apposita convenzione in conformità dell'art.30 del Testo Unico degli EE.LL..

2 - L'istituzione e' organismo strumentale del Comune, o dei Comuni associati, dotato di autonomia gestionale.

### - Art. 58 - (Il funzionamento della Istituzione per i servizi sociali)

1 - Il Comune con delibera di costituzione dell'Istituzione per i servizi sociali di cui all'art. 57, adotta gli adempimenti relativi ai regolamenti di funzionamento.

### - Art. 59 - (Le Aziende speciali)

1 - Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire una o più Aziende speciali.

2 - L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3 - Organi dell'Azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4 - La nomina e la revoca degli Amministratori spettano al Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione rispetterà nella sua composizione quanto previsto nel precedente art. 6 dello Statuto.

5 - Il Regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'Amministrazione.

6 - Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7 - Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8 - Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende speciali sono stabilite dalla legge.

- Art. 60 -

(Le altre forme di gestione dei servizi pubblici e accordi di programma)

1 - Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2 - Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) le convenzioni tra Comuni per gestioni di uno o più servizi;
- c) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi.

3 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più Comuni, della Provincia e della Regione e di altre Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si procede alla promozione e conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del T.U.EE.LL., ad iniziativa del Sindaco in conformità delle sue attribuzioni previste dall'art. 44 dello Statuto.

4 - Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

Capo VIII

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

- Art. 61 -

(I principi di collaborazione tra Comune e Provincia tra loro e con la Regione)

1 - Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2 - Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 - Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante

interesse, anche ultra -comunale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4 - Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 57, 59, 60.

## Capo IX

### Disposizioni transitorie e finali

#### - Art. 62 -

(Le norme delle finanze e della contabilità)

1 - Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

#### - Art. 63 -

(Il controllo)

1 - Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal Titolo VI Capo I e Capo II del Testo Unico degli EE.LL..

#### - Art. 64 -

(La deliberazione dello Statuto)

1 - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 - Le disposizioni di cui al precedente 1<sup>a</sup> comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3 - Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4 - Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

#### - Art. 65 -

(Il criterio interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti)

1 - Le disposizioni dello Statuto hanno carattere normativo. Esse si interpretano con i canoni ermeneutici relativi agli atti di legge, di cui all'art. 12 delle preleggi.

2 - Le disposizioni dei Regolamenti hanno carattere e natura di atti amministrativi; per la loro interpretazione valgono le disposizioni degli artt. 1362/1371 del codice civile.

